

## **Decreto-legge del 30/09/2003 n. 269 -**

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003 - supplemento ordinario*

### **Articolo 8**

(Ruling internazionale) (1)

## **Articolo 8 -**

(Ruling internazionale) (1)

*In vigore dal 24/12/2013 al 07/10/2015*

*Soppresso dal 07/10/2015 da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 1*

*Modificato da: Decreto-legge del 23/12/2013 n. 145 Articolo 7*

1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle royalties e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.

2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo e' stipulato e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.

3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.

5. La richiesta di ruling e' presentata al competente ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

(1) Per gli effetti dell'abrogazione del presente articolo vedasi quanto disposto dall'art. 1, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

[Torna al sommario](#)

